



**COMUNE DI MONTELEPRE**  
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

---

COPIA

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**assunta con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 15 del 29/11/2013**

Proposta N. 17 del 28/11/2013

**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARSU**

L'anno duemilatredici il giorno **ventinove** del mese di **novembre** alle ore 12:30 e seguenti, nella sede del palazzo municipale, il sottoscritto COMMISSARIO STRAORDINARIO Vice Prefetto Oddo, con i poteri sostitutivi del **CONSIGLIO Comunale** conferitegli con D.P. N 208/Serv. 1° /S.G. del 12.07.2013 adotta la seguente deliberazione con l'assistenza del Segretario Comunale reggente Avv. Vito Antonio Bonanno.

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARSU

Il Capo Settore Tributi, ai sensi e per gli effetti dell'art.6 della L.R.10/91, sottopone il seguente documento istruttorio con proposta di deliberazione, valutate le condizioni di ammissibilità ed i presupposti rilevanti per l'assunzione del provvedimento.

**Richiamato** l'art.53, comma 16, della legge n.388/2000 il quale stabilisce che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine fissato dalle norme statali, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

**Visto** l'art. 8 c. 1, del D.L. 31/08/2013, n. 102 convertito con modificazioni in L. 28/10/2013 n.124, con cui è stato differito al 30/11/2013 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'art. 151 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, già prorogato al 30/09/2013 dall'art.10, c. 4-quater,lett. b), n. 1), del D.L. 08/04/2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 06/06/2013, n. 64;

**Visto** l'art. 4-quater, del D.L. 31/08/2013, n. 102 convertito con modificazioni in L. 28/10/2013 n.124, che così recita:

*"In deroga a quanto stabilito dall'art. 14, c. 46, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214, e dal c. 3° del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'art. 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato art. 14, c. 13, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, nonché la predisposizionee l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso";*

**Visto** il vigente Regolamento Comunale Tarsu, approvato con deliberazione C.C. 65 del 05/07/1994;

**Visto** l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n°446 che disciplina la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate proprie;

**Riscontrata** l'opportunità di introdurre una diversa articolazione tariffaria per gli immobili abitativi contraddistinti da categoria A ovvero da categoria C2 e C6;

**Ravvisata** la necessità, nell'attuale situazione di crisi, di tutelare maggiormente le fasce deboli della popolazioni, prevedendo una diversa articolazione delle agevolazioni, esenzioni e riduzioni delle tariffe;

**Rilevata** la necessità di fornire criteri più chiari per l'Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio;

**Considerato** opportuno garantire una maggiore efficienza nello svolgimento del servizio di accertamento prevedendo un pari trattamento economico degli operatori del settore Tributi;

**Rilevata** la necessità che la riscossione della TARSU sia disciplinata in modo da garantire un maggior livello di efficienza, efficacia ed economicità corrispondente alle esigenze dell'Ente;

**Considerato** che i tempi di riscossione per i ruoli tramite il concessionario della riscossione sono significativamente lunghi e possono causare aggravii nella gestione dei flussi di cassa e maggiori oneri finanziari per l'Ente;

**Considerato** che a favore del concessionario della riscossione per i ruoli a riscossione ordinaria, tramite avviso di pagamento, spetta una commissione d'incasso a carico del Comune pari al 2,50 % delle somme incassate;

Rilevato che l'assunzione diretta della riscossione degli accertamenti Tarsu , rappresenta un vantaggio per l'Ente e per lo stesso contribuente in quanto:

- consente un'acquisizione più veloce dei dati delle riscossioni;
- riduce i costi legati alla riscossione;
- riduce i margini di errore connessi alla gestione della riscossione da parte del concessionario dell'imposta di più comuni (errori nell'accreditamento dei bollettini, nella immissione dei dati, ecc.) aumentando l'affidabilità dei dati stessi;

**Ritenuto**, per le motivazioni sopra esposte, di prevedere la riscossione ordinaria e degli avvisi di accertamento TARSU, con la seguente nuova modalità di versamento:

versamento tramite bollettino di conto corrente postale e/o bonifico bancario, e/o modello F24 intestato alla tesoreria del Comune;

**Richiamato** l'art 7 del "Regolamento Tassa Rifiuti Solidi Urbani", il quale disciplina l' "Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio";

**Richiamato** l'art. 9 "Classi di contribuenza" del vigente regolamento comunale per l'applicazione della T.A.R.S.U.;

**Richiamato** l'art. 10 "Esenzioni" e l'art. 11 "Riduzioni";

**Richiamato** l'art. 17 del "Regolamento Tassa Rifiuti Solidi Urbani", il quale disciplina le modalità di versamento dell'imposta;

**Ritenuto** opportuno modificare e integrare gli art. 7,9,10,11, 17 del regolamento comunale per l'applicazione della T.A.R.S.U. , per le motivazioni sopra esposte, nel modo seguente:

#### **Art 7 Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio (Modifica del solo punto 2)**

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti situati fuori dall'area di raccolta porta a porta sono tenuti a conferire i rifiuti nei contenitori vicini, la tassa è dovuta nella misura dell'80% nel caso in cui la distanza dal più vicino punto di raccolta, rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani interni ed assimilati, sia superiore a 1000 m. Per la finalità di cui al presente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, gli eventuali viali di accesso privati agli insediamenti.

#### **Art. 9 classi di contribuenza ( Modifica del solo punto Classe I)**

Classe I : Locali delle abitazioni private suddivisa in a) immobili abitazioni private categoria A  
b) immobili di categoria C2 e C6

#### **art. 10 Esenzioni - sostituito con:**

Sono esenti dalla tassa:

- a) i contribuenti titolari di pensione minima (sociale, vecchiaia, invalidità, reversibilità,..) residenti nell'immobile di cui si chiede l'esenzione
- B) il nucleo familiare occupante l' immobile destinato a civile abitazione in cui risiede che abbia beneficiato di interventi di assistenza sociale di tipo economico

in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- abitazione non di lusso (A1 – A7 – A8);
- tutti gli occupanti l'abitazione sono stati iscritti nell'anagrafe del Comune di Montelepre per l'intero anno precedente;
- sono sprovvisti di redditi immobiliari e/o di qualsiasi altra natura ;
- nessun componente del nucleo familiare svolge alcuna attività lavorativa.

Sono ugualmente esenti:

1. Il nucleo familiare in cui sia presente uno o più portatore di handicap grave o non autosufficiente, certificato ai sensi della legge 104/1992;
2. Qualora nel nucleo familiare il/i percettore/i di reddito sia/no stato/i licenziato/i o collocato/i in mobilità o Cassa integrazione guadagni per un periodo consecutivo non inferiore a 12 settimane nel corso dell'anno relativo al periodo di imposta;

se in possesso di i tutti i seguenti requisiti:

- l'abitazione non sia di lusso (A1 e A8);
- tutti gli occupanti l'abitazione siano stati iscritti nell'anagrafe del Comune di Montelepre nell'intero anno precedente e siano sprovvisti di redditi immobiliari e/o di qualsiasi altra natura, con esclusione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del proprio nucleo familiare;
- l'unità immobiliare sia adibita esclusivamente ad abitazione principale;
- l'indicatore ISEE delle persone che occupano l'abitazione non sia superiore ad € 8.000,00 (ottomila/00) o in alternativa il reddito imponibile del nucleo familiare non sia superiore a € 15.000,00 (quindicimila/00).

Al fine di ottenere le esenzioni dovrà essere prodotta apposita documentazione da cui risultino i requisiti e le condizioni indicate.

Le esenzioni hanno effetto per il solo anno in cui è stata presentata la relativa richiesta.

Le dichiarazioni rese saranno soggette a verifica, anche con sopralluoghi, da parte della Polizia Municipale.

### **Art. 11 Riduzioni sostituito con:**

1. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottoindicata nel caso di :
  - A. Abitazioni con unico occupante : riduzione 20%;
  - B. Locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: riduzione 30%;
  - C. Immobili della classe I, art. 9 del presente regolamento, tenute a disposizione per uso stagionale a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e i relativi dati catastali e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune. La riduzione è applicata al massimo a n. 2 immobili della Classe I, di categoria catastale differente: Riduzione 20%;
  - D. Utenti che , versando nelle circostanze di cui alla lettera c) risiedano per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale iscritti all'AIRE,: riduzione del 30%;
  - E. Attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2) del D.L.507/1993: riduzione 20%;
  - F. Nucleo familiare con più di 4 figli, qualora tutti gli occupanti l'abitazione siano stati iscritti nell'anagrafe del Comune di Montelepre nell' anno precedente, ad eccezione dei nati nell'anno in corso: riduzione del 15%
2. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda dell'interessato, debitamente documentata, con l'indicazione nella richiesta del:
  - a. codice fiscale;
  - b. cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
  - c. per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
  - d. l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
  - e. la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
  - f. la provenienza;
  - g. la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale;
  - h. i dati catastali identificativi degli immobili;previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.
3. Le riduzioni non sono cumulabili ed hanno effetto dall'anno successivo a quello della richiesta ad eccezione dell'anno 2013 per il quale vale la richiesta fatta entro il 30.12.2013
4. Il contribuente è tenuto a comunicare entro 60 giorni dal venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione e/o riduzione, pena il recupero della maggiore taxa dovuta, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione di cui all'art. 76 D.Lgs. 507/1993.
5. Le dichiarazioni rese saranno soggette a verifica, anche con sopralluoghi, da parte della Polizia Municipale.

### **Art. 17 – Accertamento, Riscossione E Contenzioso - sostituito con:**

1 L'accertamento della taxa avviene in conformità a quanto previsto dall'art.1 commi 161 e 162 della L.296/2006.

La riscossione della taxa avviene in conformità a quanto previsto dall'art. 72 del D.Lgs. 507/93.

Si individua quale modalità di riscossione alternativa a quella prevista dal D.Lgs. 507/93 la riscossione diretta a mezzo bollettino conto corrente postale e/o bonifico bancario intestato al Tesoriere dell'Ente.

In caso di emissione di avvisi di accertamento a seguito dell'attività di controllo, ai fini di una semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e di velocizzare le fasi di riscossione della taxa, si procede alla riscossione spontanea diretta degli importi dovuti entro 60 giorni dalla notifica dell'atto.

In caso di mancato adempimento agli avvisi di cui al precedente comma si procederà alla riscossione coattiva mediante la procedura di cui al D.P.R. n. 602/1973 se affidata agli agenti della riscossione di cui al D.L. n. 203/2005, convertito con legge n.248/2005, oppure mediante ingiunzione fiscale secondo le disposizioni di cui al Regio Decreto n. 639/1910 e successive modificazioni.

Visto il D.Lgs. 18/08/00 n. 267;

### **propone al Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale**

Di approvare le modifiche e integrazioni degli articoli 7,9,10,11, 17 del regolamento comunale per l'applicazione della T.A.R.S.U. sopra riportate che si richiamano quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di dare atto che la presente delibera avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2013.

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi della legge 142/90, art.53, come recepita dalla L.R. 48/91, e s.m.i. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Capo Settore Tributi

F.to Dott.ssa Maria Angela Corvitto

#### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Capo Settore AA.FF., esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000.

Montelepre, li 28/11/2013

Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to Rag. Vincenzo Candela

#### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO** con i poteri del CONSIGLIO Comunale

Vista la proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile di Settore, ai sensi della legge 142/90, art.53, come recepita dalla L.R. 48/91, e s.m.i;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art.12 della l.r. n.30/2000;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

#### **DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione, avente per Oggetto: "MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARSU" che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

Con separata decisione, il Commissario Straordinario delibera di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Letto e sottoscritto

**Il COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
**F.to VICE PREFETTO ODDO**

**Il Segretario Comunale**  
**F.to Avv. Vito Antonio Bonanno**

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo  
29/11/2013

Il Segretario Comunale  
Avv. Vito Antonio Bonanno

---

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale del Comune, all'indirizzo [www.comune.monteplepre.pa.it](http://www.comune.monteplepre.pa.it), ai sensi dell'art.12 l.r. 5/2011, per 15 giorni consecutivi dal **02/12/2013** al **17/12/2013** al n. \_\_\_\_\_

Monteplepre, li 02/12/2013 \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione *on line*

F.to \_\_\_\_\_

---

**Il Segretario Comunale**, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione all'albo on line

### **CERTIFICA**

che copia della presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991, n. 44 e s.m. è stata affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 02/12/2013 per quindici giorni consecutivi senza opposizioni o reclami, ai sensi dell'art.11, comma 1°, l.r.44/1991.

**Il Segretario Comunale**  
F.to Avv. Vito Antonio Bonanno

---

### **Certificato di Esecutivita'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **29/11/2013**

- Ai sensi dell'art.15, L.R.44/91, come sostituito dall'art.4, L.R. 23/97
- Perché dichiarata **immediatamente esecutiva** (art.12, L.R. 44/91)

Li 29/11/2013

**Il Segretario Comunale**  
F.to Avv. Vito Antonio Bonanno